

Concordato preventivo, termine mobile per aderire

Riforma fiscale

Lo schema di Dlgs bollinato contiene modifiche rispetto alla versione di novembre

Da chiarire se l'obbligo di invio dati riguarda anche chi decide di non fruire

Dario Deotto
Gian Paolo Ranocchi

Tempistica mobile per valutare la fruibilità del concordato preventivo biennale (Cpb). Lo si ricava dalla lettura dell'articolo 9 dello schema bollinato di decreto sul procedimento accertativo, che differisce dal testo presentato ai primi di novembre.

Nella prima versione l'accesso al Cpb era previsto avvenisse assumendo come termine ultimo per l'accettazione della proposta quello previsto per i versamenti dichiarativi (articolo 17, comma 1, Dpr 435/2001) e scandendo i passaggi precedenti in maniera "fissa":

- entro il decimo giorno precedente quello di termine per aderire alla proposta, il contribuente avrebbe dovuto inviare all'agenzia delle Entrate i dati Isa sensibili per l'elaborazione della stessa;
- entro il quinto giorno precedente al termine di adesione, l'Agenzia avrebbe dovuto elaborare e comunicare la proposta.

Quindi nella prima versione la tempistica era la seguente: entro il 20 giugno invio dei dati; entro il

25 giugno elaborazione da parte dell'Agenzia e comunicazione della proposta di concordato; entro il 30 giugno decisione del contribuente se accettarla o no. Per il primo anno di applicazione, termini posticipati di un mese (21 luglio, 26 luglio e 31 luglio).

Il testo del decreto bollinato modifica (parzialmente) tale tempistica sopra indicata. Restano invariati i termini entro cui:

- comunicare se aderire alla proposta di concordato (quindi ordinariamente il 30 giugno a regime e il 31 luglio per il 2024);
- inviare i dati necessari per elaborare la proposta (decimo giorno precedente all'adesione, cioè 20 giugno a regime e 21 luglio per il 2024).

Ma il comma 3 dell'articolo 9 ora prevede che l'Agenzia elabora e comunica la proposta di concordato entro il quinto giorno successivo a quello di invio dei dati da parte del contribuente e non più entro il quinto giorno precedente il termine di accettazione della proposta.

Quindi, in base alla velocità con cui il contribuente trasmetterà le informazioni necessarie per l'elaborazione della proposta di Cpb, ci sarà un tempo maggiore o minore per gestire l'esame della stessa. Per chi invierà i dati nel termine ultimo (20 giugno o 21 luglio per il 2024) resteranno i 10 giorni tracciati inizialmente. Per chi, invece, deciderà di procedere con l'invio in anticipo, ci sarà più tempo per valutare il contenuto della proposta ricevuta ed eventualmente decidere se aderirvi o meno. Si tratta di un "compromesso" che non soddisfa: non si può pensare che una decisione così importante come quella di "scommet-

tere" sul reddito futuro possa dipendere dalla velocità dei dati trasmessi e, comunque, possa essere presa in poco tempo. Considerato peraltro che anche nella versione bollinata del decreto non c'è traccia di contraddittorio preventivo (neanche semplificato) volto a discutere il contenuto della proposta (diversamente da quanto previsto dalla delega).

Si ricorda, peraltro, che in base all'articolo 8 dello schema di decreto, i programmi informatici necessari per l'invio dei dati a supporto dell'elaborazione della proposta di concordato saranno a regime messi a disposizione entro il 15 marzo, mentre per il 2024 ciò avverrà entro la fine del mese di aprile.

L'attuazione dell'accordo biennale porrà comunque diverse questioni che andrebbero chiarite.

Non è chiaro, ad esempio, se i soggetti Isa, saranno o meno obbligati a trasmettere i dati necessari alla formulazione della proposta o se possano anche decidere di non fruire del Cpb, come sembra emergere dallo schema di decreto, semplicemente omettendo l'invio delle informazioni.

Non è chiaro, poi, se la proposta di concordato arriverà anche a coloro che presentano un punteggio Isa 2023 inferiore a 8 (presupposto confermato dallo schema di decreto bollinato), pur condizionata all'ottenimento sul 2023 almeno di tale punteggio grazie all'adeguamento in dichiarazione.

Ci si chiede ulteriormente se e come il contribuente possa intervenire nel caso in cui la proposta di concordato ricevuta dovesse contenere errori.